

*Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa  
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per la formazione degli stakeholder*  
CUP: J13D21006250002

**Webinar**

***I procedimenti amministrativi in materia di realizzazione ed  
esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili***

**Titolo**

**a cura di Massimo Puggioni**

**5 aprile 2022**

## Quadro normativo

**Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387** - *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.*

**Decreto ministeriale 10 settembre 2010** – *Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*

**Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28** – *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*

**Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015** - *Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici*

**Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*

**decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76** - *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni)*

# Fonti di energia rinnovabile

**D.Lgs. n. 28/2011, art. 1**

## **Fonti rinnovabili non fossili:**

- *energia eolica*
- *energia solare*
- *energia aerotermica*
- *energia geotermica*
- *energia idrotermica e oceanica*
- *energia idraulica*
- *energia da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas*

# Regimi amministrativi

- **Autorizzazione Unica** – d.lgs. 387/2003 art. 12
- **Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)** – d.lgs. 28/2011 art. 6
- **Comunicazione al Comune** – d.lgs. 28/2011 art. 6
- **Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA)** – d.lgs. 28/2011 art. 6-bis
- **Comunicazione al gestore della rete con modello unico nazionale** – d.m.  
19/05/2015
- **Edilizia libera** – d.P.R. 380/2001 art. 6

# Autorizzazione Unica

- È il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza;
- Con l'AU è autorizzata la costruzione e l'esercizio dei nuovi impianti, nonché gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti;

# Autorizzazione Unica

- L'AU è rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, variante allo strumento urbanistico;
- Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria;
- La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, al Ministero dello Sviluppo Economico. *Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata.*

# Autorizzazione Unica e PAS

Le soglie di potenza oltre le quali è necessario che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad Autorizzazione Unica, sono le seguenti:

FONTE / TECNOLOGIA	POTENZA(kW)
Eolico	> 60 kW
Fotovoltaico	> 20 kW
Biomasse	> 200 kW
Biogas	> 250 kW

Al di sotto di tali soglie, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della Comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1 MW.

# Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

- È la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER.
- La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
- Trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

## Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

- Qualora siano necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla PAS, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della PAS, una conferenza di servizi. Il termine di trenta giorni per l'avvio dei lavori è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ad esito della conferenza di servizi.

# Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

- La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
- Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

# Comunicazione al Comune

- È l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera.
- La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato.
- Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

# Quadro sinottico

FONTE / TECNOLOGIA	MODALITA' OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE	POTENZA(kW)	PROCEDURA PREVISTA
Fotovoltaico	<p>Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici.            Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)</p>	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	<p>Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non situati nei centri storici (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze</p>	**	COMUNICAZIONE
	<p>Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti</p>	Qualsiasi	PAS
	<p>Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti</p>	0 - 20	PAS
Biomasse	<p>Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione)</p>	0 - 50	COMUNICAZIONE
	<p>Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio</p>	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	<p>Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi precedenti</p>	50 - 1000	PAS
	<p>Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti</p>	0 - 200	PAS

FONTE / TECNOLOGIA	MODALITA' OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE	POTENZA(kW)	PROCEDURA PREVISTA
Gas di scarica, Gas residuati dai processi di depurazione, Biogas	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	**	COMUNICAZIONE
	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei due casi precedenti	50 - 1000	PAS
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 250	PAS
Eolico	Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. L'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel primo caso	0 - 60	PAS
	Torri anemometriche destinata ad una misurazione del vento oltre 36 mesi	Qualsiasi	PAS
Idroelettrico	Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	**	COMUNICAZIONE
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel punto precedente	0 - 100	PAS

# Edilizia libera

DPR 380/2001, art. 6 comma 1

*Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:*

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

- *(lettera modificata dall'art. 31, comma 2-ter, legge n. 108 del 2021)*

# Comunicazione con modulo unico

DECRETO 19 maggio 2015

*Il modello unico e' utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:*

- a) realizzati presso clienti finali gia' dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;*
- b) aventi potenza non superiore a quella gia' disponibile in prelievo;*
- c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;*
- d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;*
- e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalita' di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;*
- f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.*

# Comunicazione con modulo unico

DECRETO 19 maggio 2015

*Il modello unico e' trasmesso dal soggetto richiedente al gestore di rete competente solo per via informatica*

*Il gestore provvede a:*

- a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;*
- b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudi' di Terna;*
- c) inviare copia del modello al GSE;*
- d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione, come stabilito all'articolo 4, comma 4;*
- e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;*
- f) inviare i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 2.*

# Dichiarazione di inizio lavori asseverata (D.I.L.A.)

Si applica a:

- **interventi su impianti esistenti**
- **modifiche di progetti autorizzati o non ancora autorizzati**

Condizioni:

- senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse;
- a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;
- Specifiche categorie di intervento (segue)

## D.Lgs. n. 28/2011 – art. 6-bis

### **Categorie di intervento a cui si applica la D.I.L.A.:**

- a) impianti eolici:** interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
- b) impianti fotovoltaici con moduli a terra:** interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
- c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici:** interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
- d) impianti idroelettrici:** interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

# D.Lgs. n. 28/2011 – art. 6-bis

## D.i.l.a. per nuovi impianti

3. Con le medesime modalità previste al comma 1, **al di fuori delle zone A** di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e **ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio** di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili:

- **i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;**
- **i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.**

# D.Lgs. n. 28/2011 – art. 6-bis

## Gli interventi soggetti a D.i.I.a.

- Non sono sottoposti a **valutazioni ambientali e paesaggistiche**,
- Non sono sottoposti all'acquisizione di **atti di assenso comunque denominati**;
- sono realizzabili a seguito **del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4**:

*Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse **presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica**, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.*

*Per gli impianti di cui al comma 3 [nuovi impianti], alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.*